

**Il migrante nel diritto internazionale come questione giuridica e di governance**

**Migrants in international law as a legal and governance issue**

Aldo Amirante

Università Degli Studi de la Campania Luigi Vanvitelli

aldo.amirante@unicampia.it

**Sintesi:** Questo testo affronta un aspetto specifico della migrazione che esula dall'ambito dello status di rifugiato ai sensi del diritto internazionale. Si concentra sulla categoria più ampia di "migranti" che non soddisfano i requisiti per la protezione dei rifugiati o richiedenti asilo, che devono dimostrare un "paura giustificata di essere perseguitati a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche" secondo la Convenzione di Ginevra del 1951. Quando una persona non soddisfa questi requisiti ma è a rischio di persecuzione o tortura nel suo paese di origine, può accedere ad altri tipi di protezione in casi speciali. Il testo si concentra principalmente sui migranti e sulle loro motivazioni che non sono legate a persecuzioni, torture o conflitti armati, escludendo rifugiati e richiedenti asilo.

**Parole chiave:** migranti, rifugiati richiedenti asilo, diritto internazionale, protezione internazionale

**Abstract:** This text addresses a specific aspect of migration that falls outside the scope of refugee status under international law. It focuses on the broader category of "migrants" who do not meet the requirements for the protection of refugees or asylum seekers, who must demonstrate a "justified fear of being persecuted because of their race, religion, nationality, membership of a social group or political opinions" according to the 1951 Geneva Convention. When a person does not meet these requirements but is at risk of persecution or torture in his country of origin, he can access other types of protection in special cases. The text focuses mainly on migrants and their motivations that are not linked to persecution, torture or armed conflict, excluding refugees and asylum seekers.

**Keywords:** migrants, refugees seeking asylum, international law, international protection

## 1. INTRODUZIONE

Il contributo intende approfondire un particolare aspetto del fenomeno migratorio ovvero quel che resta giuridicamente al di fuori dello *status* di rifugiato, così come definito dal diritto internazionale. Il riferimento è in generale alla nozione di “migrante” a quelle tipologie dello stesso che, per diverse ragioni, non rientrano nei requisiti previsti per la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Alla figura del migrante manca sostanzialmente, rispetto al rifugiato come inquadrato dalla relativa Convenzione di Ginevra (1951) (e del suo Protocollo del 1967), il “*giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche*”<sup>1</sup>. Tale condizione si riferisce sia al cittadino di uno Stato che, appunto, non può garantire adeguata protezione nelle suddette situazioni, sia all’apolide in riferimento allo Stato dove egli ha vissuto abitualmente (Ministero dell’Interno, Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale in Italia, pág. 26)<sup>2</sup>. Nei casi in cui una persona (cittadina o apolide) non possa essere riconosciuta come rifugiato, ma sia comunque a rischio di persecuzioni o torture nel paese d’origine, può accedere in casi particolari ad altri tipi di protezione. I requisiti previsti dall’art. 1 della Convenzione devono essere tutti presenti allo stesso momento e non ne sono richiesti altri, né sono necessari atti formale da parte dello Stato o altri enti, che hanno effetti meramente dichiarativi (I. Papanicolopulu, 2020)<sup>3</sup>. Essendo, tuttavia, il presente lavoro incentrato solo sulla questione relativa ai migranti e alle loro motivazioni che non siano dovute a persecuzioni, torture o guerre, non ci si soffermerà oltre, se non con dovuti accenni, su altre figure come rifugiati o richiedenti asilo.

Non si lascia il proprio Paese di nascita, studio, relazioni e famiglia solo per il timore persecutorio, ma anche per cercare migliori opportunità lavorative ed economiche o persino per ragioni “climatiche”, come nei casi di siccità, temperature estreme e catastrofi naturali<sup>4</sup>. Il moltiplicarsi di queste figure quindi, dal migrante economico a quello climatico, solo per fare un esempio, ha posto il problema del loro possibile

---

<sup>1</sup> Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951. Cfr. Art. 1 lett. a) della Convenzione.

<sup>2</sup> Ministero dell’Interno, *Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale in Italia*, pp. 26-27. Reperibile al link [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la\\_guida\\_in\\_italiano.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_italiano.pdf)

<sup>3</sup> I. Papanicolopulu, G. Baj, *Controllo delle frontiere statali e respingimenti nel diritto internazionale e nel diritto del mare*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. n. 1/2020, p. 33

<sup>4</sup> Secondo quanto riportato da Legambiente, ONG italiana in materia ambientale, la variabilità delle crisi ambientali impedisce una corretta stima dei potenziali migranti climatici entro il 2050 che potrebbero essere, per esempio, tra i 25 milioni e il miliardo. Cfr. p. 19 [https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/09/l-migranti-ambientali\\_dossier\\_2021.pdf](https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/09/l-migranti-ambientali_dossier_2021.pdf)

inquadramento nel diritto internazionale stante l'ampia discrezionalità dei singoli Stati su un tema così conflittuale. Non mancano sforzi propugnati in sede Onu mirati a sottolineare che, nonostante la differenza concettualmente esistente tra rifugiati e migranti e l'apparato di tutela specifica per i primi, sia necessario lo sviluppo di un regime di tutela il più possibile condiviso che preservi il benessere dei secondi al di là della protezione basata sui diritti umani<sup>5</sup>. Il diritto internazionale, infatti, nel regolare la materia, trova uno storico limite nella potestà sovrana degli Stati. In poche parole, le norme della comunità internazionale riconoscono il diritto di una persona a lasciare il paese d'origine ma, al contempo, si “fermano” prima di entrare nei confini dello Stato, il quale è libero di determinare, come meglio ritenga opportuno, le condizioni per l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri sul proprio territorio. Infatti, nell'ambito della propria giurisdizione, lo Stato può disciplinare e distinguere tra migrazione regolare e migrazione irregolare e su quest'ultimo punto si tornerà in altre parti del lavoro. Questa discrezionalità, come accennato, non è senza limiti: lo Stato deve comunque tener conto e rispetto delle norme consuetudinarie in materia di diritti umani (a prescindere dalla condizione della persona, sia essa un rifugiato, richiedente asilo o migrante), sia degli accordi internazionali ai quali è vincolato. Sicché al dinamismo nelle ragioni che portano milioni di persone a lasciare la propria terra d'origine, per ragioni diverse dalla persecuzione in senso stretto, pare non essersi affiancata una legislazione internazionale che tenesse conto di questi ulteriori fattori e che richiedono un coinvolgimento di nuovo tipo nell'appena descritta asimmetria giuridica tra diritto internazionale e Stati.

## **2. La “separazione” concettuale tra rifugiati e migranti.**

L'eterogeneità di situazioni che possono verificarsi in situazioni difficili, se non estreme, non consente agevolmente di inserire ogni singola vicenda individuale sotto l'etichetta di “migrante” o “rifugiato”. Nel linguaggio e nella prassi politica in materia di migranti sono emerse nuove e più precise definizioni che, tuttavia, non trovano pronto

---

<sup>5</sup> Entrano in questo filone, anche se indirettamente, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata il 18 dicembre 1990, il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, adottato a Palermo il 15 dicembre 2000, e il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, di pari data; infine la Risoluzione dell'UNGA, *Measures to ensure the human rights of all migrant workers*, del 9 dicembre 1975. Più recentemente si sono aggiunte la UNGA *New York Declaration for Refugees and Migrants*, UN Doc. A/RES/71/1, del 3 ottobre 2016, cui ha fatto seguito gli accordi intergovernativi denominati il *Global compact on refugees*, del 26 giugno 2018, e *Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration* del 13 luglio 2018.

riscontro nel diritto internazionale. Alcune di esse saranno oggetto dei prossimi paragrafi. Ad ogni modo, lo status di rifugiato, così come delineato dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, non è in grado (e nemmeno a tale scopo è stato concepito) di garantire tutela e dignità giuridica alle tipologie migratorie attuali. Questo vuoto normativo viene di volta in volta tamponato da accordi bilaterali o multilaterali tra singoli Stati per la gestione dei flussi lasciando, sostanzialmente, la gestione dei migranti non inquadrabili come rifugiati alla discrezionalità dei paesi coinvolti. Inoltre, la confusione mediatica tra rifugiati e migranti è buona parte del problema. Sugli sforzi in ambito ONU a tal fine si tornerà in altra sede ma, comunque, giova ricordare che solo i rifugiati possono accedere alla preposta protezione<sup>6</sup> degli Stati e delle organizzazioni internazionali, tra cui spicca l'UNHCR. L'esistenza di questo apparato normativo sui rifugiati esistente da circa settant'anni sancisce la distinzione, sul piano normativo, tra gli stessi e i migranti. Questi ultimi, e la questione a livello propagandistico non è irrilevante, sono persone che "scelgono" di migrare in altri territori al di fuori dei propri confini nazionali<sup>7</sup> per i diversi motivi e per lo più volontariamente. Non correrebbero, in teoria, rischi derivanti dal ritorno in patria come nel caso dei rifugiati. Pertanto, il dibattito assume un contorno completamente diverso: coloro che si spostano per migliorare la propria vita alla ricerca di condizioni economiche, lavorative, sociali e d'istruzione migliori, così come per ricongiungimenti familiari, sono da mettere sullo stesso piano dei cosiddetti "migranti forzati"? Il riferimento è a quelle persone che si vedono costrette a spostarsi ma perché spinte da situazioni che a medio-lungo termine potrebbero portare ad un arretramento delle condizioni di vita, come nei territori fortemente interessati dai cambiamenti climatici. Tecnicamente anche un generale peggioramento dell'economia nazionale o una limitazione del godimento di alcuni diritti, come quelli civili, potrebbe in ottica futura condurre ad una situazione di crisi simile a quella dei rifugiati.

Per tentare di ovviare, almeno sul piano mediatico, alla confusione tra i due termini, l'UNHCR ha dichiarato che nell'ambito delle proprie attività preferisce usare l'espressione "rifugiati e migranti" giacché come suggerito la distinzione non è sempre

---

<sup>6</sup> Solo i rifugiati hanno diritto alla specifica protezione internazionale definita dal diritto internazionale dei rifugiati. Cfr punto IV New York Declaration for Refugees and Migrants, disponibile a <https://www.unhcr.org/57e39d987>, concetto che viene poi ribadito nel Global Compact on Refugees, <https://www.unhcr.org/5c658aed4.pdf>.

<sup>7</sup> Il problema e la visione distorta si pone anche per i fenomeni migratori all'interno dello stesso stato di appartenenza. anche nello stesso stato

così agevole<sup>8</sup>. Inoltre, quella dei “flussi misti” è una variabile nel fenomeno migratorio di cui anche bisogna tener conto nell’elaborazione di strategie sia operative che di governance.

Una vera distinzione, in termini di approccio regolatorio, sussiste per i *large movements*, anche definite *mass migrations*, rispetto alle migrazioni individuali<sup>9</sup>.

Trattasi del fatto che nelle stesse tratte e spesso finanche sugli stessi mezzi di trasporto, come nel caso dei tristemente noti barconi o sulle navi delle ONG, persone che fuggono da persecuzioni e guerre ed altre che cercano solo una vita migliore, viaggiano fianco a fianco. Si può ipotizzare che alla base dell’utilizzo di “rifugiati e migranti” proposto dall’UNHCR vi sia in realtà proprio l’impossibilità materiale di scindere le due figure: in effetti, come visto per lo status di rifugiato, la definizione di cosa non sia quest’ultimo e di cosa sia un migrante ricade nelle attività prodotte e riprodotte delle organizzazioni internazionali o delle agenzie incaricate di occuparsene e degli atti che entrambe adottano. Per esempio, la realtà dei flussi misti ha condotto l’UNHCR ad elaborare nel 2006 un piano d’azione in dieci punti utile ai governi nello studio e nell’elaborazione di adeguate strategie e nel sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema<sup>10</sup>. Nel corso degli anni il *Refugee Protection and Mixed Migration: The 10-Point Plan in action*<sup>11</sup> ha favorito (si legge nello stesso) un approccio globale alla questione delle migrazioni miste, contribuendo a migliorare i quadri legislativi e istituzionali<sup>12</sup>. Secondo l’UNHCR sarebbero dieci le aree in cui bisognerebbe intervenire con efficacia al fine di gestire un fenomeno che, come visto, si amplia sempre di più sia nei numeri che nelle dinamiche. I dieci punti proposti riguardano: Cooperazione tra i partner chiave; raccolta e analisi dei dati; sistemi di ingresso sensibili alla protezione; accoglienza; meccanismi per la definizione del profilo e il rinvio; processi e procedure differenziati; soluzioni per

---

<sup>8</sup> UNHCR Report, UNHCR viewpoint: ‘Refugee’ or ‘migrant’ – Which is right? 16 luglio 2016, su <https://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html>

<sup>9</sup> G. Cataldi, A. Del Guercio, I *Global Compact su migranti e rifugiati. Il soft Law delle Nazioni Unite tra spinte sovraniste e potenziali sviluppi*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2, 2019, pag. 191  
For Safe, Orderly And Regular Migration. La prima bozza (cd. “draft zero”) del documento è del 5 febbraio 2018, quella definitiva del 13 luglio 2018.

<sup>10</sup> Bontempelli, S. (2016). Da «clandestini» a «falsi profughi». Migrazioni forzate e politiche migratorie italiane dopo le Primavere arabe. Meridiana, 86, p. 170.

<sup>11</sup> UNHCR Documents, *Refugee Protection and Mixed Migration: The 10-Point Plan in action*, disponibile su

[https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/10-Point\\_Plan\\_in\\_Action.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/10-Point_Plan_in_Action.pdf)

<sup>12</sup> *ivi*, pag. 5.

i rifugiati; affrontare i movimenti secondari; modalità di rimpatrio per i non rifugiati e opzioni migratorie alternative; strategia di informazione.

Per quanto riguarda i numeri del fenomeno in esame, secondo l'ultima edizione del World Migration Report dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), si stima che nel 2020 i migranti internazionali siano stati circa 281 milioni (pari al 3.6% della popolazione mondiale<sup>13</sup>, di cui quasi due terzi per motivi di lavoro<sup>14</sup>). Nell'anno precedente la cifra si aggirava sui 272 milioni e nel 2017 a 258, segno che quello della migrazione è un fenomeno in perenne crescita<sup>15</sup>. Le restrizioni legate alla pandemia da Covid-19 hanno per un periodo contenuto queste cifre<sup>16</sup> ma, dati alla mano, quella dei flussi di migranti resta una questione sempre più pressante nell'agenda internazionale. Tuttavia, non è così semplice distinguere all'interno di questi numeri chi rientra nelle condizioni per essere riconosciuto come un rifugiato e chi non. Dalle gravi crisi economiche alle tensioni geopolitiche, dai conflitti armati ai regimi dittatoriali e, infine, dalle persecuzioni etniche e religiose ai cambiamenti climatici, i motivi alla base di tale fenomeno migratorio in generale si sono moltiplicati negli ultimi decenni.

### **3. Migrazioni volontarie e forzate e il problema della definizione di “migrante”.**

Sostanzialmente, potrebbero dividersi i migranti in due grandi categorie: i volontari e i forzati. Tra i casi più discussi e noti di migrazione forzata vi sono certamente i cosiddetti “migranti climatici”, cioè persone che emigrano in altri territori fuggendo da disastri ambientali, inondazioni, siccità o altre calamità legate ai cambiamenti climatici. Da precisare che non esistendo alcun appiglio normativo a questa nozione, è la stessa UNHCR ad affermare che trattasi di una definizione impropria e che si dovrebbe parlare al massimo di “persone sfollate nel contesto di disastri e cambiamenti climatici”<sup>17</sup>. Sempre l'UNHCR rileva -a ragione- che le aree del globo a più alto rischio climatico sono quelle in via di sviluppo e che quindi nelle stesse è più alto il rischio di guerre basate su

---

<sup>13</sup> Dati UN IOM World Migration Report 2022, pag. 7, disponibile su <https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/>. I rifugiati sotto mandato dell'Unhcr, invece, sono stati 20,7 milioni. Gli sfollati, comprendenti anche i rifugiati e i richiedenti asilo, sono stati 89.4 milioni, *ivi*, p. 4.

<sup>14</sup> IOM World Migration Report 2022, p. 2

<sup>15</sup> UN Global Issues, *Migration*, disponibile su <https://www.un.org/en/global-issues/migration>

<sup>16</sup> IOM World Migration Report 2022, *op. cit.*, pag. 7.

<sup>17</sup> A. Lanni, *Esistono i “rifugiati climatici”?*, disponibile su <https://www.unhcr.org/it/risorse/carta-di-roma/fact-checking/esistono-i-rifugiati-climatici/>

persecuzioni razziali o politiche. Fattori come l'instabilità politica ed economica, la povertà diffusa, l'emarginazione e la scarsità di risorse possono esacerbare situazioni geopolitiche sensibili alle variabili climatiche. Basti pensare all'enorme afflusso di persone all'interno di un'altra porzione dello Stato o nel territorio di un paese confinante: una pressione umana del genere può sfociare in aperto conflitto armato. Pertanto, il confine tra volontarietà e costrizione nel caso di situazioni ambientali estreme è molto sottile. In questi casi particolari, l'UNHCR offre assistenza impegnandosi con diverse attività, tra cui quelle sul campo per la riduzione dei danni ambientali e per aiutare le persone sfollate e attività di prevenzione e supporto tecnico-legale ai paesi coinvolti nella gestione di queste gravi emergenze<sup>18</sup>.

Come rileva il Word Migration Report 2022, non esiste una definizione universalmente accettata di "migrante"<sup>19</sup> dato anche il ventaglio, sempre più ampio, di ragioni che spingono le persone nel mondo a muoversi da un posto all'altro. Alcuni indizi sono forniti dalle organizzazioni internazionali che forniscono le loro definizioni che, per la loro natura, non sono da considerarsi vincolanti poiché non contenute in nessun accordo internazionale. Più avanti si parlerà della Dichiarazione di New York e del Global Compact sui migranti, ambedue atti non vincolanti e che non forniscono una descrizione univoca del migrante. L'IOM, che l'Agenzia per i migranti delle Nazioni Unite, da anni pubblica un glossario sulla migrazione e nel quale viene definita "migrante" la persona che lascia il luogo in cui vive abitualmente per spostarsi (all'interno dello stesso Stato o al di fuori) temporaneamente o permanentemente for a *variety of reasons*<sup>20</sup>. Il glossario rileva inoltre come, proprio per l'assenza di univocità di un termine considerato un *umbrella*, vi siano diversi approcci alla questione: usare migrante come una nozione contenitiva di più forme di movimenti oppure riservarlo a coloro che non sfuggono da guerre e persecuzione<sup>21</sup>.

Altri esempi di definizione proposte sono quelli elaborati nel contesto delle Raccomandazioni del'United Nations Department of Economic and Social Affairs sulle

---

<sup>18</sup> Ibidem.

<sup>19</sup> IOM World Migration Report 2022, *op. cit.*, pag. 22

<sup>20</sup> Cfr. A. Sironi, C. Bauloz and M. Emmanuel, *Glossary on Migration*, Pubblicazione IOM 2019, p. 132, nota: "At the international level, no universally accepted definition for "migrant" exists. The present definition was developed by IOM for its own purposes and it is not meant to imply or create any new legal category".

<sup>21</sup> IOM Glossary, pag. 133.

statistiche delle migrazioni internazionali, sviluppate nel 1998<sup>22</sup>. Le attuali Raccomandazioni, in corso di aggiornamento, definiscono “migrante internazionale” qualsiasi persona che lasci il luogo dove abbia vissuto abitualmente e facendo una distinzione tra migrante a “breve” e a “lungo” termine a seconda della durata della lontananza (nel primo caso almeno tre mesi, ma meno di un anno; nel secondo da almeno un anno). Naturalmente non essendo vincolante questa proposta trova un limite nella libertà degli Stati di usare diversi e ulteriori criteri come durate minime di residenza diverse da quelle appena indicate<sup>23</sup>.

Altro aspetto della mancata e precisa definizione delle diverse tipologie di migrante è la grande confusione che sulla migrazione in generale si ha presso l’opinione pubblica<sup>24</sup>. La questione migratoria unisce e divide sia positivamente che negativamente. L’incertezza sui diversi status porta talvolta media, politici, governi o opinion makers a sfruttare tale situazione per fini meramente propagandistici o allarmistici. La disinformazione, nell’era attuale dominata dal social media e dalla iperproduzione di contenuti di massa, rappresenta forse l’ostacolo più difficile da scalfire. Per esempio, sono all’ordine del giorno narrazioni che vorrebbero i rifugiati e i migranti essere “buoni” o “cattivi” a seconda di fattori come l’identità culturale o religiosa, l’area di provenienza o le ragioni della fuga<sup>25</sup>. Tra gli obiettivi dichiarati dell’IOM vi è anche questo aspetto e, a tal fine, il Rapporto citato in apertura si propone come una fonte fondamentale per i *fact-checkers* di tutto il mondo, aiutando a confutare le notizie false sulla migrazione.<sup>26</sup> Inoltre, proprio a proposito delle percezioni associate alla terminologia usata, lo stesso IOM contribuisce ad una maggiore conoscenza dell’argomento tramite appositi glossari. Nel *Glossary on Migration* del 2019 il Direttore generale dell’organizzazione suggeriva di sostituire l’uso di “migranti illegali”, ritenuto disumanizzante, con un più equilibrato “migranti in situazione irregolare”<sup>27</sup>. A tal proposito, come mostrano ogni giorno e da anni i media, spesso le situazioni di movimento migratorio da un Paese all’altro sono accompagnate da traversate drammatiche, improvvisate; veri e propri viaggi della

---

<sup>22</sup> IOM World Migration Report 2022, *op. cit.*, pag. 22

<sup>23</sup> *Ivi*, pag. 23

<sup>24</sup> IOM Glossary, pag. 1: “*In some cases, the use of appropriate migration terms can foster an objective and balanced approach to migration, support States in better fulfilling their human rights obligations towards migrants, and have a positive impact on State and public perceptions on migration.*”

<sup>25</sup> C.W. de Wenden, *Rifugiati, accoglienza e crisi dell’Europa*, in *Il Mulino*, s. VI, 2015, 1009-17, citato in M. Zoppi, *L’a-storicità del dibattito contemporaneo sulle migrazioni in Meridiana*, n. 94, 2019, 175-176.

<sup>26</sup> IOM Glossary, pag. III

<sup>27</sup> IOM Glossary, pag. 34; *ivi* pag. 3, come commento del direttore Generale dell’Organizzazione.

speranza tra abusi, disperazione e povertà. In molti casi si hanno viaggi irregolari poiché queste persone non hanno i documenti necessari o utilizzano valichi di frontiera non autorizzati. In tali condizioni il rischio di finire nelle sporche mani dei trafficanti di esseri umani può diventare altissimo<sup>28</sup>. Proprio da una presunta “criminalizzazione dell’irregolarità” deriverebbe la logica perversa per cui, negli ultimi anni, si sarebbe accresciuta l’offerta di servizi borderline capaci, nelle intenzioni di chi li offre, di sfuggire ai controlli statali<sup>29</sup>. Interessante, su questo punto, è l’iniziativa dell’IOM che ha sviluppato la piattaforma “Sono un migrante” che raccoglie testimonianze dirette ed esperienze personali dei migranti allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni<sup>30</sup>. Tutto questo attivismo ha contribuito a mettere la questione migratoria al centro dell’agenda internazionale e, negli ultimi anni, esso ha posto le basi per una Dichiarazione e due patti globali, uno sui rifugiati e l’altro sulla migrazione. I due patti, ad ogni modo, si pongono assieme come quadri di cooperazione internazionale complementari<sup>31</sup>.

#### 4. Le iniziative Onu

Un forte impulso nella direzione di una più condivisa strategia globale sulla migrazione si deve alla nota Dichiarazione di New York sui migranti e i rifugiati, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU all’unanimità il 19 settembre 2016. Tramite la stessa, tutti gli Stati membri hanno convenuto che, nonostante il vuoto normativo rispetto allo status di rifugiato, bisogna assolutamente proteggere le persone che fuggono per costrizione ad aiutare quei paesi che le accolgono. Sinteticamente, la Dichiarazione riconosce la molteplicità di cause alla base dei fenomeni migratori ed evidenzia l’urgenza di regolare la migrazione anche come forma di contrasto alla criminalità organizzata. Vengono affrontati argomenti che spaziano dalla non discriminazione alla tutela delle donne, dei bambini e dei disabili. La migrazione se affrontata con i giusti mezzi è un fattore positivo per il paese ospitante, in termini economici, culturali e demografici. Viene posta più volte l’enfasi sulla pari dignità umana tra rifugiati e migranti pur comprendendo che non possono essere garantiti ad entrambi le stesse tutele normative. Infatti, il testo prende mestamente atto che in merito ai poteri dello Stato nella gestione delle frontiere

---

<sup>28</sup> R. Arnold per UNHCR, *Rifugiati e migranti*, disponibile su <https://www.unhcr.org/it/cosa-facciamo/protezione/diritto-asilo/asilo-e-migrazioni/>

<sup>29</sup> V. Punzo, A. Scaglione, *Effetti perversi e politiche migratorie: il caso degli sbarchi fantasma* in *Meridiana*, n. 99, 2020, 160.

<sup>30</sup> UN Global Issues, *Migration*, op. cit.

<sup>31</sup> Global Compact on Refugees, pagg. 10-11.

potrà applicarsi solo un controllo in merito al rispetto dei diritti umani, riconosciuti come strumenti chiave per affrontare crisi prolungate di rifugiati<sup>32</sup>. Importante è il principio secondo cui l'ordinamento giuridico internazionale non debba fondarsi sul concetto di sovranità statale quale "privilegio", ma come "dovere" di utilizzare i propri poteri al fine di tutelare i diritti inviolabili delle persone e gli interessi collettivi della comunità internazionale<sup>33</sup>. Infine, la Dichiarazione contiene in allegato un *Comprehensive Refugee Response Framework* (CRRF), anch'esso non vincolante, il quale propone un approccio olistico alle migrazioni forzate e sottolineando ancora l'importanza della solidarietà tra gli Stati nel prevenire le cause delle migrazioni e nel fornire assistenza i migranti.

Sulla base di queste iniziative e dopo un anno e mezzo di consultazioni, l'UNHCR ha proposto un progetto per un patto globale sui migranti nell'ambito del rapporto annuale del 2018 da presentare all'Assemblea generale<sup>34</sup>. I principi esaminati, quindi, sono stati in buona parte riaffermati e portati avanti dalla Risoluzione 73/195 dell'Assemblea generale<sup>35</sup> che ha adottato, nel dicembre 2018 a Marrakech, un *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*, mirato a fornire linee guida e suggerimenti su un modello di governance della migrazione in tutte le sue dimensioni. Ad oggi si tratta del quadro intergovernativo più completo per la cooperazione in materia di migrazione internazionale e si propone di colmare in parte le lacune riguardanti la migrazione regolare e di affrontare quella irregolare che ogni giorno mette in pericolo tantissime vite. Partendo dal principio secondo cui nessuno Stato può affrontare la migrazione -in quanto fenomeno transnazionale- da solo, l'obiettivo dell'atto è sancito proprio nel: garantire una migrazione sicura, ordinata e regolare<sup>36</sup>. Il Global Compact non ha natura vincolante, a sottolineare il limite che il diritto internazionale incontra in questo campo<sup>37</sup>,

---

<sup>32</sup> Global Compact on Refugees, pag. 24

<sup>33</sup> Ivi, pag. 83

<sup>34</sup> UNHCR Document, *La Dichiarazione di New York incoraggia l'adozione di riforme a sostegno dei rifugiati e delle comunità ospitanti nell'ambito di un nuovo quadro d'azione*, 15 settembre 2017, disponibile su

<https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/la-dichiarazione-new-york-incoraggia-ladozione-riforme-sostegno-dei-rifugiati-delle-comunita-ospitanti-nellambito-un-quadro-dazione/>

<sup>35</sup> <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/451/99/PDF/N1845199.pdf?OpenElement>

<sup>36</sup> IOM World Migration Report 2022, *op. cit.*, pag. 178

<sup>37</sup> Global Compact on Refugees, pag. 4: "*National sovereignty: The Global Compact reaffirms the sovereign right of States to determine their national migration policy and their prerogative to govern migration within their jurisdiction, in conformity with international law. Within their sovereign jurisdiction, States may distinguish between regular and irregular migration status, including as they determine their legislative and policy measures for the implementation of the Global Compact, taking into account different national realities, policies, priorities and requirements for entry, residence and work, in accordance with international law.*"

e si basa sugli impegni concordati dagli Stati che hanno sottoscritto la citata Dichiarazione di New York. Come si dirà nelle conclusioni, ogni sforzo va ritenuto utile. Anzi, lo stesso testo in esame prevede il rispetto della potestà sovrana degli Stati di determinare le proprie politiche per l'ingresso, ma l'ampia condivisione che ha accompagnato l'adozione di questo quadro rappresenta un punto d'arrivo e di partenza rilevante. Il Global Compact, inoltre, risponde coerentemente agli scopi perseguiti dal SDG 10.7 dell'Agenda 2030, secondo cui gli Stati membri si impegnano a cooperare per facilitare una migrazione sicura, ordinata e regolare<sup>38</sup>. Per la sua natura ampiamente trasversale, la migrazione è oggetto anche di altri obiettivi direttamente correlati ad essa come nel caso del traffico di esseri umani, delle rimesse, della mobilità internazionale degli studenti, ecc. In sostanza, l'approccio proposto dal Global Compact è cucito sulla natura stessa del fenomeno migratorio: multidimensionale e olistico. Il coinvolgimento dovrebbe riguardare l'intera società tramite ampi partenariati multi-stakeholder includendo gli stessi migranti, le comunità locali, il mondo accademico e la società civile, compreso il settore privato, i sindacati, le istituzioni nazionali per i diritti umani, i media e altri soggetti interessati alla governance della migrazione<sup>39</sup>. Dal corpo, infine, del testo è possibile ricavare l'importante principio secondo cui quello a migrare sarebbe un diritto fondamentale che riguarda qualsiasi persona, quindi anche i migranti economici o climatici. I principi guida sono rappresentati dalla dimensione umana, dal rispetto della sovranità statale, ma anche della cooperazione internazionale, sviluppo sostenibile, i diritti umani, tutela delle donne e dell'infanzia. Il Global Compact on safe, orderly e regular Migration prevede ventitré obiettivi, da realizzare attraverso apposite azioni, ivi indicate, per ottenere flussi migratori sicuri, ordinati e regolari<sup>40</sup>.

A dimostrazione della forza di influenza e pressione che gli atti di Soft Law comunque possono esercitare, e del ruolo, nello specifico, dei Global Compact, si riporta che alcuni Stati si sono già defilati dal Global Compact come gli Stati Uniti, l'Ungheria, l'Austria, l'Australia e la Polonia. Il timore principale era sia la messa in discussione dalla

---

<sup>38</sup> UN-IOM-OECD Paper, *SDG INDICATOR 10.7.2 Number of countries with migration policies to facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people*, pag. 4, disponibile su <https://www.oecd.org/migration/mig/Sdg-indicator-10-7-3-December-2021.pdf>

<sup>39</sup> Global Compact on Refugees, pag. 5.

<sup>40</sup> G. Cataldi, A. Del Guercio, *I Global Compact su migranti e rifugiati*, op. cit., pag. 197

potestà sovrana sulla gestione dell'immigrazione, sia far passare la migrazione in sé alla stregua di un diritto fondamentale, con tutte le conseguenze del caso<sup>41</sup>.

### 5. Breve casistica di accordi bilaterali.

Secondo quanto fin qui esaminato, l'Onu e le agenzie collegate stanno mettendo in campo tutto il loro soft power per sensibilizzare i governi sulla questione migratoria, fornendo linee guida, studi, database e altri preziosi strumenti. Ma la decisione riguardo le modalità di ingresso nello Stato spettano pur sempre a quest'ultimo. Pertanto, gran parte del diritto internazionale in questo settore riposa sostanzialmente sulle legislazioni interne e sugli accordi bilaterali (a volte multilaterali) tra Stati. Soffermandosi solo sui secondi, questi accordi quasi sempre riguardano paesi tra loro confinanti o al fine di regolare l'afflusso di grandi masse di persone che valicano i confini da un territorio ad un altro per i motivi più vari dal lavoro all'istruzione, dall'esercizio di alcune libertà a motivi strettamente economici. La sterminata casistica esistente consente solo l'analisi di qualche accordo di questo tipo scelti come esemplificativi della capacità degli Stati di accordarsi -appunto- sulle questioni migratorie che interessino più paesi interessati dallo stesso fenomeno.

Partendo dal più recente, **Stati Uniti e Messico** hanno concordato un piano per permettere a migliaia di migranti venezuelani di raggiungere per via aerea e in maniera regolare il primo dei due paesi a patto che i candidati rispettino stringenti requisiti. La misura si è resa necessaria per contrastare l'aumento degli immigrati irregolari e per stabilire una tipologia certa di ingresso legale nel paese. Alla procedura saranno ammessi solo un numero contenuto di venezuelani che si trovino ancora in patria e che non abbiano già tentato di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti. Per i venezuelani che tenteranno l'ingresso in maniera irregolare è prevista l'espulsione immediata in Messico e l'impossibilità di accedere alla procedura in oggetto<sup>42</sup>. Inoltre, queste persone dovranno avere una persona o una organizzazione in territorio statunitense in grado di garantirne il

---

<sup>41</sup> Nota del Gruppo Parlamentare di Fratelli d'Italia, attualmente partito di Governo in Italia. La Nota riporta anche la posizione di Fratelli d'Italia che chiede esplicitamente il ritiro dell'Italia dalla Dichiarazione di New York. Cfr. nota inf pp 3-4, disponibile su <https://immigrazione.it/docs/2018/fdi-nota-informativa.pdf>

<sup>42</sup> Nel documento pubblicato dalla U.S Homeland Security il 12 ottobre 2022 *DHS Announces New Migration Enforcement Process for Venezuelans*, vengono indicati tutti i requisiti. Cfr. <https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-announces-new-migration-enforcement-process-venezuelans>.

sostegno finanziario<sup>43</sup>. Le ragioni del flusso sono da ascrivere alla grave crisi economica e politica che il Venezuela affronta da diversi anni.

Restando in tema di regolarizzazione della migrazione e contrasto agli ingressi illegali, a partire dal 2007 **Uzbekistan e Russia** hanno siglato una serie di accordi per normalizzare i migranti e i lavoratori uzbeki in movimento verso la Federazione, secondo paese al mondo (dopo gli Stati Uniti, per numero di immigrati ospitati). Dal 2014 le relazioni diplomatiche ed economiche tra i due paesi si sono intensificate sino alla discussione di una bozza d'accordo sul miglioramento delle condizioni di lavoro dei migranti uzbeki, presenti in Russia in diversi milioni. Scopo di questa intesa è trovare un accordo definitivo mirato a tutelare i migranti uzbeki sotto la protezione di entrambi i paesi, ospitante e di origine<sup>44</sup>.

Esempio di “pace e amicizia” tra stati confinanti, almeno sulla carta, è quello delle migrazioni tra **India e Nepal**, le quali sono regolate da un accordo risalente al 31 luglio 1950. Il testo consente ai rispettivi cittadini di ricevere (artt. 6 e 7) un trattamento paritario e uguali privilegi in alcune materie qualora si spostino da un paese all'altro. Tra queste vi sono, su base di reciprocità, privilegi in materia di residenza, proprietà, commercio e movimento. I cittadini di questi paesi non hanno bisogno di passaporto o visto per muoversi dall'uno all'altro. Tuttavia, questo accordo ancora vigente ha visto, dal 1950 ad oggi, tante di quelle modifiche nei rapporti tra India e Nepal da portare il secondo a definirlo come ineguale, superato e caduto in disuso<sup>45</sup>. Le autorità nepalesi hanno chiesto in diverse occasioni di rivedere il trattato e aggiornarlo<sup>46</sup> e nel 2014 hanno è stato trovato un accordo con l'India in tal senso<sup>47</sup>.

Un accordo simile riguardò nel 2004 il fronte caldo<sup>48</sup> tra il governo della **Repubblica araba d'Egitto** e il governo della Repubblica **del Sudan** con il cosiddetto

---

<sup>43</sup> Cfr. BBC News, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-63237802>

<sup>44</sup> **Zhengizkhan Zhanaltay**, *Russia-Uzbekistan Migration Agreement*, Eurasian Research Institute, disponibile su <https://www.eurasian-research.org/publication/russia-uzbekistan-migration-agreement/>

<sup>45</sup> P. 281,282 Subedi, S. P. (1994). India-Nepal Security Relations and the 1950 Treaty: Time for New Perspectives. *Asian Survey*, 34(3)

<sup>46</sup> Cfr. N. Nayak, *India-Nepal Peace and Friendship Treaty (1950): Does it Require Revision?*, in *Strategic Analysis*, 2010, 34:4, 579-593, <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09700161003802778>.

<sup>47</sup> N. Basu, *What the India-Nepal Peace treaty is, and why Nepal has problems with it*, in *The Print*, 24 gennaio 2021, disponibile su <https://theprint.in/theprint-essential/what-the-india-nepal-peace-treaty-is-and-why-nepal-has-problems-with-it/591235/>

<sup>48</sup> Per approfondire la questione dei confini tra i due paesi cfr. Mohyeldeen, S. (2020). *The Egypt-Sudan Border: A Story of Unfulfilled Promise*. Washington, DC, USA: Carnegie Endowment for International Peace Editor.

“Accordo delle Quattro libertà”<sup>49</sup> in merito alla libertà di movimento, la residenza, il lavoro e la proprietà. Il testo prevede che non sia richiesto il visto per i cittadini di uno dei due paesi nel recarsi nell’altro e che vi sia reciprocamente la libertà di cercare ed esercitare un lavoro così come di possedere e di trarre profitto da terreni, immobili e beni mobili. Interessanti le previsioni secondo cui l’Accordo non pregiudica né gli impegni dei due Stati dovuti ad altri atti internazionali, né i diritti acquisiti in base all’Accordo stesso in caso di sua scadenza<sup>50</sup> per qualsiasi motivo. L’Accordo, infine, prevale su qualunque altro testo legislativo in vigore nei due Paesi e le cui disposizioni siano in conflitto. Da rilevare che nel 2018 l’Egitto ha chiesto la modifica di alcune disposizioni suscitando la reazione delle autorità sudanesi che accusarono la controparte di voler solo ritardare l’attuazione dell’Accordo<sup>51</sup>.

In conclusione, dagli accordi esaminati emergono due ordini di problemi: la discrezionalità della legislazione del paese ospitante nel decidere chi abbia diritto ad entrare e il trattamento subito successivamente dai migranti una volta raggiunta la loro meta. Spesso queste persone trovano difficoltà nell’accesso ai servizi essenziali o subiscono discriminazioni, in aggiunta a situazioni in patria che non ne permettono il rientro, seppur sempre al di fuori dei requisiti richiesti per lo status di rifugiato.

## 6. CONCLUSIONI

Tracciando un bilancio di quanto descritto, potrebbe affermarsi che alla precisa definizione internazionale dello status di rifugiato e a quella non univoca di migrante corrispondano rispettivamente un punto di forza e un punto debole del diritto internazionale. Questo divario, come argomentato, oltre che normativo e anche culturale e con non poche ripercussioni. Tuttavia, nonostante le criticità rilevate, le descritte iniziative in sede Onu e quelle di alcuni Stati su queste tematiche, fornisco quantomeno materiale per delle prime coordinate globali a copertura dei migranti di ogni tipo, fermo restando che trattasi di iniziative alquanto “sparate”: non vincolanti quelle Onu, vincolanti solo per le parti contraenti quelle derivanti da accordi. Come nel caso del

---

<sup>49</sup> Una traduzione in inglese (non ufficiale) del testo è disponibile al link [http://citizenshiprightsafrika.org/wp-content/uploads/2004/09/Egypt-Sudan\\_Four\\_Freedoms\\_agreement.pdf](http://citizenshiprightsafrika.org/wp-content/uploads/2004/09/Egypt-Sudan_Four_Freedoms_agreement.pdf)

<sup>50</sup> Secondo il paragrafo 7 ii) l’Accordo ha una durata di cinque anni rinnovabile automaticamente se nessuna delle parti notifica all’altra la volontà di cessazione.

<sup>51</sup> *Egypt, Sudan continue to disagree on visa-free travel deal*, in *MEMO Middle East Monitor*, 11 gennaio 2018, disponibile su <https://www.middleeastmonitor.com/20180111-egypt-sudan-continue-to-disagree-on-visa-free-travel-deal/>

Global Compact, l'efficacia di queste iniziative non risiede nel fatto che esse siano vincolanti o meno (non potrebbe essere diversamente) ma nella loro credibilità e consensualità. Riprendendo quanto detto in apertura, ciò che resta "al di fuori" delle gravi situazioni sullo status di rifugiato e in tema di diritti umani resta nella potestà sovrana degli Stati. «La potestà dello Stato di controllare gli ingressi nel proprio territorio, con la conseguente facoltà di respingere chi cerca di attraversare il confine senza averne avuto il permesso, è indirettamente confermata anche dai moderni strumenti internazionali a protezione dei diritti umani, che non contemplano un diritto generale di ingresso per gli stranieri»<sup>52</sup>.

Il diritto internazionale può, e la strada intrapresa è quella giusta, continuare a cercare consensi sempre più ampi su un tema che da sempre riguarda gran parte del mondo. Laddove tali consensi non vi siano, come nei citati paesi ritirati dagli impegni della Dichiarazione di New York, l'Onu può sfruttare le sue mille ramificazioni per esercitare la propria influenza controllando il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e che non vengano propugnatte politiche palesemente discriminatorie o umilianti. Come suggerito dai testi esaminati, l'approccio deve essere olistico e multi-stakeholders: la migrazione coinvolge una quantità infinita di persone e fattori che devono essere affrontati singolarmente ma in un'ottica complessa. Si pensi, per esempio, alle azioni per placare un conflitto regionale causa di una crisi economica che porta, in scarsità di risorse primarie, le persone a lasciare le proprie case. A questo punto, si prendano in considerazione tutte le variabili del viaggio come logistica, finanziamento, sostentamento, sicurezza, possibilità del paese di destinazione, ecc. Ormai, non si tratta solo della migrazione da paesi ricchi a paesi poveri o da regimi più soffocanti ad altre realtà più libere. Le crisi economiche, lavorative e climatiche spesso sono imprevedibili e possono riguardare qualunque paese e con numeri sempre più alti. Il Global Compact for Migration, appunto, sottolinea la necessità di sostenere i percorsi di migrazione legale, di cui hanno bisogno soprattutto le persone che vivono nei Paesi colpiti da queste crisi e dal sottosviluppo e che spesso si ritrovano in viaggi irregolari e non sicuri. L'obiettivo dell'Onu secondo quanto esaminato nel lavoro è cercare di creare, nel quadro giuridico internazionale, almeno una base condivisa di valori e impegni per avere una governance della migrazione a lungo termine, che tenga conto della natura di un fenomeno destinato a crescere nei prossimi anni, mettendo ancora di più in crisi i governi ospitanti. La

---

<sup>52</sup> I. Papanicolopulu, G. Baj, *Controllo delle frontiere statali, op cit.*, pag. 27

soluzione in futuro pare essere solo quella emergente dalle righe precedenti<sup>53</sup>: favorire lo sviluppo di leggi sulla migrazione che, innanzitutto, proteggano i diritti umani dei migranti e che, come nel caso esaminato dei venezuelani negli Stati Uniti, creino corridoi sicuri e legali. Inoltre, come fa notare Legambiente in un suo dossier, nel caso almeno dei migranti climatici a livello nazionale ed europeo è diventato possibile formalizzare il riconoscimento del diritto di asilo a queste persone, seguendo l'esempio collaudato di Svezia e Finlandia. Si tratta di azioni che anziché indebolire la sovranità statale, la rafforzano. Nel caso russo-uzbeko, al di là della situazione attuale con la guerra in Ucraina, sostenere una comunità di migranti lavoratori provenienti da paesi vicini favorisce l'integrazione nel tessuto sociale dello Stato ospitante, riducendo il margine di manovra delle organizzazioni criminali. Anche i trattati di buon vicinato e amicizia tra popoli confinanti andrebbero incoraggiati in altre zone del mondo, laddove materialmente possibile. Su queste coordinate, riprendendo quanto detto in altra sede, si può davvero sperare di rendere la migrazione qualcosa di costruttivo per chi se ne fa carico. In conclusione, così come il migrante è una figura di "compromesso" dalle mille sfaccettature, ma spesso figlia di un'unica disperazione, così nel compromesso istituzionale pare esservi l'unica strada percorribile. Quella che non mette in discussione la sovranità degli Stati ma che può guidarli verso soluzioni comuni ad un problema comune.

---

<sup>53</sup> L. Thompson, *Protection of Migrants' Rights and State Sovereignty*, in *UN Chronicle*, September 2013, No. 3 Vol. L, Migration, disponibile su, <https://www.un.org/en/chronicle/article/protection-migrants-rights-and-state-sovereignty>

### Referencias Bibliográficas

Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951. Crf. Art. 1 lett. a) della Convenzione.

Ministero dell'Interno, *Guida pratica per i richiedenti protezione internazionale in Italia*, pp. 26-27. Reperibile al link [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la\\_guida\\_in\\_italiano.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_italiano.pdf)

I. Papanicopolu, G. Baj, *Controllo delle frontiere statali e respingimenti nel diritto internazionale e nel diritto del mare*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. n. 1/2020, p. 33

Secondo quanto riportato da Legambiente, ONG italiana in materi ambientale, la variabilità delle crisi ambientali impedisce una corretta stima dei potenziali migranti climatici entro il 2050 che potrebbero essere, per esempio, tra i 25 milioni e il miliardo. Cfr. p. 19 [https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/09/l-migranti-ambientali\\_dossier\\_2021.pdf](https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/09/l-migranti-ambientali_dossier_2021.pdf)

Entrano in questo filone, anche se indirettamente, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata il 18 dicembre 1990, il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, adottato a Palermo il 15 dicembre 2000, e il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, di pari data; infine la Risoluzione dell'UNGA, *Measures to ensure the human rights of all migrant workers*, del 9 dicembre 1975. Più recentemente si sono aggiunte la UNGA *New York Declaration for Refugees and Migrants*, UN Doc. A/RES/71/1, del 3 ottobre 2016, cui ha fatto seguito gli accordi intergovernativi denominati il *Global compact on refugees*, del 26 giugno 2018, e *Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration* del 13 luglio 2018.

Solo i rifugiati hanno diritto alla specifica protezione internazionale definita dal diritto internazionale dei rifugiati. Cfr punto IV *New York Declaration for Refugees and Migrants*, disponibile a <https://www.unhcr.org/57e39d987>, concetto che viene poi ribadito nel *Global Compact on Refugees*, <https://www.unhcr.org/5c658aed4.pdf>.

Il problema e la visione distorta si pone anche per i fenomeni migratori all'interno dello stesso stato di appartenenza. anche nello stesso stato

UNHCR Report, UNHCR viewpoint: 'Refugee' or 'migrant' – Which is right? 16 luglio 2016, su <https://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html>

G. Cataldi, A. Del Guercio, *I Global Compact su migranti e rifugiati. Il soft Law delle Nazioni Unite tra spinte sovraniste e potenziali sviluppi*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2, 2019, pag. 191

For Safe, Orderly And Regular Migration. La prima bozza (cd. "draft zero") del documento è del 5 febbraio 2018, quella definitiva del 13 luglio 2018.

Bontempelli, S. (2016). Da «clandestini» a «falsi profughi». Migrazioni forzate e politiche migratorie italiane dopo le Primavera arabe. *Meridiana*, 86, p. 170.

UNHCR Documents, *Refugee Protection and Mixed Migration: The 10-Point Plan in action*, disponibile su

[https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/10-Point\\_Plan\\_in\\_Action.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/10-Point_Plan_in_Action.pdf)  
ivi, pag. 5.

Dati UN IOM World Migraton Report 2022, pag. 7, disponibile su <https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/>. I rifugiati sotto mandato dell'Unhcr, invece, sono stati 20,7 milioni. Gli sfollati, comprendenti anche i rifugiati e i richiedenti asilo, sono stati 89.4 milioni, *ivi*, p. 4.

IOM World Migraton Report 2022, p. 2

UN Global Issues, *Migration*, disponibile su <https://www.un.org/en/global-issues/migration>

IOM World Migraton Report 2022, *op. cit.*, pag. 7.

A. Lanni, *Esistono i "rifugiati climatici"?*, disponibile su <https://www.unhcr.org/it/risorse/carta-di-roma/fact-checking/esistono-i-rifugiati-climatici/>

*Ibidem*.

IOM World Migraton Report 2022, *op. cit.*, pag. 22

Cfr. A. Sironi, C. Bauloz and M. Emmanuel, *Glossary on Migration*, Pubblicazione IOM 2019, p. 132, nota: "*At the international level, no universally accepted definition for "migrant" exists. The present definition was developed by IOM for its own purposes and it is not meant to imply or create any new legal category*".

IOM Glossary, pag. 133.

IOM World Migraton Report 2022, *op. cit.*, pag. 22

*Ivi*, pag. 23

IOM Glossary, pag. 1: "*In some cases, the use of appropriate migration terms can foster an objective and balanced approach to migration, support States in better fulfilling their human rights obligations towards migrants, and have a positive impact on State and public perceptions on migration.*"

C.W. de Wenden, *Rifugiati, accoglienza e crisi dell'Europa*, in *Il Mulino*, s. VI, 2015, 1009-17, citato in M. Zoppi, *L'a-storicità del dibattito contemporaneo sulle migrazioni in Meridiana*, n. 94, 2019, 175-176.

IOM Glossary, pag. III

IOM Glossary, pag. 34; *ivi* pag. 3, come commento del direttore Generale dell'Organizzazione.

R. Arnold per UNHCR, *Rifugiati e migranti*, disponibile su <https://www.unhcr.org/it/cosa-facciamo/protezione/diritto-asilo/asilo-e-migrazioni/>

V. Punzo, A. Scaglione, *Effetti perversi e politiche migratorie: il caso degli sbarchi fantasma in Meridiana*, n. 99, 2020, 160.

UN Global Issues, *Migration*, *op. cit.*

Global Compact on Refugees, pagg. 10-11.

Global Compact on Refugees, pag. 24

*Ivi*, pag. 83

UNHCR Document, *La Dichiarazione di New York incoraggia l'adozione di riforme a sostegno dei rifugiati e delle comunità ospitanti nell'ambito di un nuovo quadro d'azione*, 15 settembre 2017, disponibile su

<https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/la-dichiarazione-new-york-incoraggia-ladozione-riforme-sostegno-dei-rifugiati-delle-comunita-ospitanti-nellambito-un-quadro-dazione/>  
<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/451/99/PDF/N1845199.pdf?OpenElement>

IOM World Migration Report 2022, *op. cit.*, pag. 178

Global Compact on Refugees, pag. 4: “*National sovereignty: The Global Compact reaffirms the sovereign right of States to determine their national migration policy and their prerogative to govern migration within their jurisdiction, in conformity with international law. Within their sovereign jurisdiction, States may distinguish between regular and irregular migration status, including as they determine their legislative and policy measures for the implementation of the Global Compact, taking into account different national realities, policies, priorities and requirements for entry, residence and work, in accordance with international law.*”

UN-IOM-OECD Paper, *SDG INDICATOR 10.7.2 Number of countries with migration policies to facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people*, pag. 4, disponibile su <https://www.oecd.org/migration/mig/Sdg-indicator-10-7-3-December-2021.pdf>

Global Compact on Refugees, pag. 5.

G. Cataldi, A. Del Guercio, *I Global Compact su migranti e rifugiati*, *op. cit.*, pag. 197

Nota del Gruppo Parlamentare di Fratelli d’Italia, attualmente partito di Governo in Italia. La Nota riporta anche la posizione di Fratelli d’Italia che chiede esplicitamente il ritiro dell’Italia dalla Dichiarazione di New York. Cfr. nota inf pp 3-4, disponibile su <https://immigrazione.it/docs/2018/fdi-nota-informativa.pdf>

Nel documento pubblicato dalla U.S Homeland Security il 12 ottobre 2022 *DHS Announces New Migration Enforcement Process for Venezuelans*, vengono indicati tutti i requisiti. Cfr. <https://www.dhs.gov/news/2022/10/12/dhs-announces-new-migration-enforcement-process-venezuelans>.

Cfr. BBC News, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-63237802>

**Zhengizkhan Zhanaltay**, *Russia-Uzbekistan Migration Agreement*, Eurasian Research Institute, disponibile su <https://www.eurasian-research.org/publication/russia-uzbekistan-migration-agreement/>

P. 281,282 Subedi, S. P. (1994). *India-Nepal Security Relations and the 1950 Treaty: Time for New Perspectives*. *Asian Survey*, 34(3)

Cfr. N. Nayak, *India–Nepal Peace and Friendship Treaty (1950): Does it Require Revision?*, in *Strategic Analysis*, 2010, 34:4, 579-593, <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09700161003802778>.

N. Basu, *What the India-Nepal Peace treaty is, and why Nepal has problems with it*, in *The Print*, 24 gennaio 2021, disponibile su <https://theprint.in/theprint-essential/what-the-india-nepal-peace-treaty-is-and-why-nepal-has-problems-with-it/591235/>

Per approfondire la questione dei confini tra i due paesi cfr. Mohyeldeen, S. (2020). *The Egypt-Sudan Border: A Story of Unfulfilled Promise*. Washington, DC, USA: Carnegie Endowment for International Peace Editor.

Una traduzione in inglese (non ufficiale) del testo è disponibile al link [http://citizenshiprightsafrika.org/wp-content/uploads/2004/09/Egypt-Sudan\\_Four\\_Freedoms\\_agreement.pdf](http://citizenshiprightsafrika.org/wp-content/uploads/2004/09/Egypt-Sudan_Four_Freedoms_agreement.pdf)

Secondo il paragrafo 7 ii) l'Accordo ha una durata di cinque anni rinnovabile automaticamente se nessuna delle parti notifica all'altra la volontà di cessazione.

*Egypt, Sudan continue to disagree on visa-free travel deal*, in *MEMO Middle East Monitor*, 11 gennaio 2018, disponibile su <https://www.middleeastmonitor.com/20180111-egypt-sudan-continue-to-disagree-on-visa-free-travel-deal/>

I. Papanicolopulu, G. Baj, *Controllo delle frontiere statali*, *op cit.*, pag. 27

L. Thompson, *Protection of Migrants' Rights and State Sovereignty*, in *UN Chronicle*, September 2013, No. 3 Vol. L, Migration, disponibile su, <https://www.un.org/en/chronicle/article/protection-migrants-rights-and-state-sovereignty>